Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

va@pec.mase.gov.it

Ministero della Cultura
Direzione Generale per le Belle Arti, il Paesaggio e il Patrimonio Culturale
Via di San Michele, 22
00153 Roma

udcm@pec.cultura.gov.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e Clima
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

protocollo.generale@pec.regione.lombardia.it

Comune di Lacchiarella
Piazza Italia, 3
20084 Lacchiarella (MI)

protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it

Oggetto: OSSERVAZIONI relative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto "Data Center – Lacchiarella", codice procedura 13535 in corso presso il MASE, per gravi violazioni del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.Lgs. n. 105/2015 – Richiesta di archiviazione della procedura per improcedibilità.

Con la presente, si diffida codesta Amministrazione dall'adottare il provvedimento conclusivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA, codice procedura 13535) relativa al progetto "Data Center – Lacchiarella", presentato dalla società APTO s.r.l. nell'ambito urbanistico di trasformazione - AT "H1 – H2, e si richiede formalmente la dichiarazione di improcedibilità della procedura con conseguente archiviazione, per le gravi e insanabili violazioni di legge di seguito illustrate.

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/11503

Come si desume dalla documentazione progettuale, il data center di Lacchiarella prevede:

- Installazione di 160 generatori di emergenza con serbatoi da 25 mc ciascuno, per un totale di 4.000 mc di gasolio;
- 5 serbatoi aggiuntivi da 40 mc per blocco, per ulteriori 200 mc di gasolio;

- Stoccaggio complessivo di circa 4.200 metri cubi di gasolio, pari a circa 3.507 tonnellate (calcolato considerando il peso specifico del gasolio di 835 kg/mc).

Ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (attuazione della direttiva 2012/18/UE, c.d. "Seveso III"), l'Allegato 1 (Sostanze pericolose), Parte 2 (Sostanze pericolose specificate), individua i "Prodotti petroliferi e combustibili alternativi" (che includono benzine, cherosene, gasolio e oli combustibili) con una soglia di assoggettabilità pari a:

- 2.500 tonnellate per gli stabilimenti di soglia inferiore;
- 25.000 tonnellate per gli stabilimenti di soglia superiore.

Il quantitativo di gasolio previsto dal progetto (3.507 tonnellate) supera ampiamente la soglia di 2.500 tonnellate, determinando l'assoggettamento dello stabilimento alla disciplina Seveso III quale stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, con eccedenza del 40,3% rispetto alla soglia minima (1.007 tonnellate oltre la soglia).

A. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 105/2015 (SEVESO III)

1. Mancata verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso

Nonostante il manifesto superamento della soglia di assoggettabilità, la documentazione progettuale e la procedura di VIA in corso non contengono alcuna verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso III, né alcuna valutazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti o che saranno presenti nello stabilimento.

Tale omissione integra una violazione diretta dell'art. 3, lett. n) e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015, i quali impongono al gestore di determinare i quantitativi massimi delle sostanze pericolose presenti o che possono essere presenti e di procedere alla notifica prevista dalla normativa.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Marche, Ancona, sentenza n. 498/2021, confermata da Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 490/2022), ai fini dell'assoggettabilità di uno stabilimento alla normativa Seveso, il concetto di "presenza prevista" di sostanze pericolose deve essere determinato sulla base dei quantitativi massimi che lo stabilimento è autorizzato a detenere e trattare, non potendo tale valutazione essere affidata a procedure gestionali interne autodeterminate dal gestore.

Come statuito dal TAR Toscana, sentenza n. 446/2023, "*la valutazione della presenza di sostanze pericolose oltre i limiti di soglia previsti dalla normativa non può essere devoluta all'autodeterminazione del gestore*", ma deve essere effettuata ex ante, in via previsionale, sulla base della capacità massima degli impianti così come accertata dal provvedimento autorizzatorio.

Nel caso di specie, la capacità autorizzata dello stabilimento prevede lo stoccaggio di 3.507 tonnellate di gasolio, ben oltre la soglia di assoggettabilità, rendendo inevitabile e doverosa l'applicazione della disciplina Seveso III.

2. Omessa predisposizione del Rapporto Preliminare di Sicurezza

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 105/2015, il gestore di un nuovo stabilimento a rischio di incidente rilevante deve presentare all'autorità competente un rapporto preliminare di sicurezza prima della costruzione dello stabilimento stesso.

La documentazione progettuale non contiene alcun rapporto preliminare di sicurezza, né alcuna valutazione dei potenziali scenari incidentali connessi alla presenza di sostanze pericolose, in violazione dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 105/2015 e dell'Allegato C al medesimo decreto.

Come affermato dal TAR Puglia, Lecce, sentenza n. 60/2018, il Rapporto Preliminare di Sicurezza "deve contenere un'adeguata e rigorosa analisi storica degli incidenti verificatisi in installazioni similari, con dimostrazione compiuta ed esaustiva delle misure idonee a prevenire e limitare le conseguenze di possibili incidenti rilevanti". L'assenza di tale documentazione integra una carenza istruttoria non emendabile mediante soccorso istruttorio.

3. Omesso coinvolgimento del Comitato Tecnico Regionale (CTR)

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 105/2015, il rapporto preliminare di sicurezza è esaminato dal Comitato Tecnico Regionale istituito presso i Vigili del Fuoco, il quale formula il Nulla Osta di Fattibilità per la realizzazione del nuovo stabilimento.

Nel caso di specie, non risulta acquisito il parere preventivo del CTR, né tantomeno il Nulla Osta di Fattibilità previsto dall'art. 17, comma 2, lett. g), del D.Lgs. n. 105/2015, elemento essenziale e presupposto indefettibile per la realizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Come evidenziato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 4675/2014, pur non essendo competente alla valutazione di compatibilità urbanistica (di esclusiva competenza comunale), il Comitato Tecnico Regionale è organo tecnico dotato di funzioni istruttorie relativamente agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, deputato ad esaminare l'idoneità dei sistemi di sicurezza del progetto.

4. Assenza di valutazione degli effetti domino

L'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2015 impone al gestore di adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, includendo espressamente nella valutazione i possibili effetti domino.

La documentazione progettuale non contiene alcuna valutazione degli effetti domino con:

- La stazione di gestione delle acque sotterranee (SIGEMI) presente nella zona;
- L'elettrodotto ad altissima tensione Trino-Lacchiarella che corre a ridosso dello stabilimento;
- Le stazioni elettriche Terna esistenti e quella nuova in fase di valutazione (Nuova SE Ovest Lacchiarella), situate in prossimità dello stabilimento.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 3227/2022), in materia di sicurezza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, l'autorità competente è tenuta a valutare compiutamente i profili di rischio connessi alla presenza di infrastrutture critiche nelle vicinanze dello stabilimento.

5. Omessa valutazione degli impatti su matrici ed obiettivi esterni allo stabilimento

La documentazione progettuale non considera:

- Gli impatti di eventuali incidenti e delle ricadute nocive su matrici ambientali esterne allo stabilimento, inclusi il corridoio ecologico primario presente a nord dello stabilimento e le

aree naturali limitrofe, in particolare il SIC "Oasi di Lacchiarella", che fa parte della rete Natura 2000;
- La possibile incidenza sulla salute della popolazione dei Comuni di Lacchiarella e Zibido San Giacomo, situati nelle immediate vicinanze dello stabilimento.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 105/2015, le autorità competenti devono provvedere affinché gli obiettivi di prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle loro conseguenze siano tenuti in considerazione nelle politiche di destinazione o utilizzazione dei suoli e in altre politiche pertinenti.

Come affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 15 settembre 2011, causa C-585/10, Commissione/Polonia), richiamate dalla giurisprudenza nazionale, l'obbligo di tenere conto delle opportune distanze tra stabilimenti a rischio ed edifici aperti al pubblico grava su tutte le autorità che partecipano all'attuazione delle politiche di destinazione o utilizzazione dei suoli.

6. Assenza dell'Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 105/2015, gli enti locali, nell'adottare o modificare gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono tenuti a individuare le aree da destinare a insediamenti e infrastrutture in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, definendo apposite distanze di rispetto sulla base dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR).

Nel caso di specie, non risulta predisposto l'ERIR, né risultano definite le distanze di rispetto, elementi essenziali ai fini della valutazione di compatibilità territoriale dello stabilimento.

Come rilevato dal TAR Lombardia, Milano, sentenza n. 1689/2024, l'art. 22 del D.Lgs. n. 105/2015 attiene alla fase della pianificazione urbanistica e impone agli enti preposti all'approvazione dei piani di tenere conto degli impianti a rischio mediante l'adozione dell'elaborato tecnico ERIR, fissando distanze minime di sicurezza.

7. Omessa informazione e consultazione della popolazione

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 105/2015, il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui progetti relativi a nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

L'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 105/2015 prevede espressamente che il Comune, all'avvio del procedimento di rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, su:

- L'oggetto del progetto specifico;
- Il fatto che il progetto è soggetto a procedura di VIA;
- I dati identificativi delle autorità competenti;
- Le possibili decisioni in ordine al progetto;
- I tempi e i luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni;
- I dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico.

Nel caso di specie, non risulta effettuata alcuna informazione specifica alla popolazione locale in merito alla classificazione dello stabilimento quale impianto a rischio di incidente rilevante, né risulta attivata la procedura di consultazione pubblica prevista dall'art. 24 del D.Lgs. n. 105/2015.

Tale omissione integra una violazione del diritto di partecipazione garantito dalla normativa europea e nazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 7 novembre 2019, causa C-928/18, Procomp Tikvešija), secondo cui "il principio di effettività impone che le modalità di informazione e consultazione garantiscano un'adeguata possibilità per il pubblico interessato di essere informato delle attività progettate e delle loro possibilità di partecipazione in fase precoce della procedura".

8. Omessa quantificazione e identificazione dei liquidi refrigeranti

La documentazione progettuale non quantifica e non identifica i liquidi refrigeranti utilizzati per il sistema di raffreddamento del data center.

Tale omissione:

- Non consente di valutare il quantitativo complessivo di sostanze pericolose presenti nello stabilimento;
- Non consente di valutare i possibili effetti cumulativi con il gasolio utilizzato per gli impianti di generazione di emergenza;
- Non consente di verificare se il quantitativo complessivo di sostanze pericolose possa determinare l'assoggettamento dello stabilimento alla soglia superiore Seveso (25.000 tonnellate) o comportare ulteriori obblighi in materia di sicurezza.

Come affermato dalla giurisprudenza (TAR Marche, sentenza n. 498/2021), confermata dal Consiglio di Stato, sentenza n. 490/2022, "il gestore, nella notifica, deve indicare i quantitativi massimi delle categorie di sostanze pericolose presenti in stabilimento", non potendosi fare affidamento a una valutazione momento per momento di assoggettabilità.

B. VIOLAZIONE DEL D.LGS. N. 152/2006 (CODICE DELL'AMBIENTE)

1. Violazione dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006: difetto di istruttoria

L'art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che l'autorità competente valuti la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte.

Nel caso di specie, come evidenziato, la documentazione acquisita presenta gravissime lacune su elementi essenziali del progetto, in particolare:

- Assenza di verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso III;
- Assenza di valutazione dei rischi di incidente rilevante;
- Assenza di valutazione degli effetti domino;
- Omessa quantificazione delle sostanze pericolose presenti;
- Carenze nella valutazione di incidenza (VINCA) su siti Natura 2000 e SIC.

Secondo la giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sentenza n. 3034/2018), "il procedimento di VIA e quello di AIA, pur essendo collegati, mantengono piena autonomia e sono preordinati ad accertamenti diversi: la VIA investe propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali dell'opera". Ne consegue che "gli accertamenti istruttori posti in essere ai fini del rilascio della VIA devono essere completi ed esaustivi, non potendo l'eventuale carenza degli stessi essere sanata attraverso un'integrazione postuma nell'ambito del diverso procedimento preordinato al rilascio dell'AIA, pena l'illegittimità della VIA per difetto di istruttoria".

Come statuito dal TAR Campania, Napoli, sentenza n. 4559/2025, l'attività mediante la quale l'Amministrazione provvede a verificare la sottoponibilità a VIA di un progetto "può essere sindacata in sede giurisdizionale nei limiti del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e dell'incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti".

Analogamente, il Consiglio di Stato, sentenza n. 976/2025, ha affermato che "quando l'autorità competente richiede al proponente specifiche integrazioni istruttorie, si determina un autovincolo procedimentale che impone all'amministrazione stessa di tenere conto di tali profili nella decisione finale. Il mancato riscontro alle integrazioni richieste o l'assenza di specifica motivazione sui profili oggetto di integrazione configura un vizio di difetto di istruttoria".

Nel caso di specie, le carenze evidenziate non sono meri difetti documentali emendabili, ma attengono alla definizione stessa del progetto e al quadro valutativo complessivo, risultando quindi incompatibili con la prosecuzione della procedura, in violazione dei principi di completezza, trasparenza e partecipazione procedimentale.

2. Violazione dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006: mancata specificazione dei motivi

L'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, deve specificare i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V alla parte seconda.

L'Allegato V (Criteri per la verifica di assoggettabilità) prevede che le caratteristiche dei progetti debbano essere considerate tenendo conto, in particolare, del "cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati" (punto 1, lett. b).

Come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 976/2025, "l'amministrazione che decide di non assoggettare il progetto a VIA è gravata da un onere motivazionale rafforzato, dovendo specificare i motivi principali della decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, con particolare riferimento alla valutazione del cumulo degli impatti e alle alternative progettuali quando espressamente richieste in sede istruttoria".

Nel caso di specie, tale valutazione non risulta effettuata.

3. Violazione dell'art. 22, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006: assenza di alternative progettuali

L'art. 22, comma 3, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che lo studio di impatto ambientale contenga "una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero".

Come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 3034/2018, "lo studio di impatto ambientale deve contenere una vera e propria descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, non essendo sufficiente una mera elencazione delle conseguenze negative derivanti dalla mancata realizzazione dell'opera".

Analogamente, il Consiglio di Stato, sentenza n. 3795/2025, ha evidenziato che "la mancanza di alternative progettuali, in particolare di tipo localizzativo, nello studio di impatto ambientale

costituisce una lacuna che incide sulla legittimità del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall'amministrazione".

4. Violazione dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006: mancata valutazione della vulnerabilità del progetto al rischio di incidenti rilevanti

L'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 definisce gli "impatti ambientali" come gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto su popolazione, salute umana, biodiversità, territorio, suolo, acqua, aria, clima, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio e loro interazione, precisando espressamente che "negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo".

Nel caso di specie, come ampiamente evidenziato, la documentazione progettuale non contiene alcuna valutazione della vulnerabilità del progetto al rischio di incidenti rilevanti connessi allo stoccaggio di 3.507 tonnellate di gasolio, in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006.

5. Violazione dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006: carenze nella valutazione di incidenza (VINCA)

L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che "la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza" di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Nel caso di specie, si rilevano carenze nella valutazione di incidenza (VINCA), con particolare riferimento ai siti della rete Natura 2000 e al SIC "Oasi di Lacchiarella", in relazione ai quali non risulta svolta una valutazione completa e coerente con il livello di rischio potenzialmente associato all'intervento, in particolare alla luce del rischio di incidenti rilevanti connessi allo stoccaggio di sostanze pericolose.

6. Violazione dei principi di precauzione e di prevenzione

Come affermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 30 aprile 2024, causa C-374/22, Lukoil Neftohim Burgas), e dalla sentenza 25 giugno 2024, causa C-542/22, TP e a./ILVA, "la direttiva 2010/75/UE (Emissioni industriali) impone una valutazione preventiva degli impatti dell'attività dell'installazione tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana come atto interno e presupposto necessario dei procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione all'esercizio".

Il principio di precauzione, cardine del diritto ambientale europeo e nazionale, impone che, in presenza di incertezze sui potenziali effetti dannosi di un'attività sull'ambiente e sulla salute umana, le autorità competenti adottino misure preventive proporzionate, anche in assenza di evidenze scientifiche definitive.

Nel caso di specie, la mancata valutazione del rischio di incidenti rilevanti connessi allo stoccaggio di 3.507 tonnellate di gasolio, in prossimità di infrastrutture critiche e di aree naturali protette, integra una palese violazione del principio di precauzione.

C. VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COORDINAMENTO PROCEDURALE

1. Violazione dei Regolamenti (UE) 2024/1735 e (UE) 2024/1252

L'art. 10 del Regolamento (UE) 2024/1735 e l'art. 12 del Regolamento (UE) 2024/1252, in vigore dal 2024, prevedono espressamente che "qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente dalla direttiva VIA e dalla direttiva Seveso III, gli Stati membri provvedono affinché sia applicata una procedura coordinata o comune" al fine di ottemperare a tutti i requisiti dei suddetti atti legislativi dell'Unione.

Nel caso di specie, non risulta attuato alcun coordinamento procedurale tra la valutazione di impatto ambientale e gli adempimenti previsti dalla normativa Seveso III, in violazione dell'obbligo di coordinamento previsto dai Regolamenti UE 2024/1735 e 2024/1252.

2. Assenza di procedura coordinata o unificata

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che, in presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, è necessario un coordinamento procedurale tra la valutazione di impatto ambientale e gli adempimenti previsti dalla normativa Seveso, al fine di garantire una valutazione complessiva e coerente degli impatti.

Nel caso di specie, la procedura di VIA in corso non considera gli adempimenti previsti dalla normativa Seveso III, né risulta predisposto alcun coordinamento con le autorità competenti in materia di sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

D. VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE

1. Potenziale incompatibilità con la pianificazione urbanistica vigente

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 105/2015, la presenza o la potenziale qualificazione di uno stabilimento come impianto a rischio di incidente rilevante incide direttamente sulla compatibilità urbanistica e sulla localizzazione dell'intervento.

Nel caso di specie, qualora l'impianto fosse qualificabile come stabilimento a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 (come è manifestamente il caso), emergerebbe una potenziale incompatibilità con la pianificazione urbanistica vigente, atteso che il PGT comunale non risulta prevedere insediamenti di tale natura, ma esclusivamente destinazioni a carattere industriale generico.

Analoghe criticità si riscontrano con riferimento alla pianificazione sovraordinata, ivi compresi:

- Il Piano Regionale di Coordinamento Paesistico (PRCP);
- Gli strumenti urbanistici regionali;
- La disciplina del Parco Agricolo Sud Milano,

profili che non risultano adeguatamente valutati nella documentazione progettuale.

Come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 4675/2014, "la valutazione di compatibilità urbanistica dell'impianto nell'ambito del procedimento autorizzatorio preordinato al rilascio del titolo edilizio è di competenza esclusiva del Comune", e la mancata valutazione da parte dell'organo competente rende illegittima la determinazione finale dell'Amministrazione comunale.

2. Assenza di verifica della compatibilità territoriale

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 105/2015, gli enti locali devono verificare la compatibilità territoriale dello stabilimento mediante la predisposizione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR), finalizzato alla valutazione delle aree di danno e delle condizioni di compatibilità territoriale.

Nel caso di specie, non risulta predisposto l'ERIR, né risultano definite le distanze di rispetto, elementi essenziali ai fini della valutazione di compatibilità territoriale dello stabilimento.

La necessità di adeguamento degli strumenti urbanistici mediante specifici strumenti di pianificazione (quali l'ERIR) non risulta considerata nella documentazione progettuale e nella procedura di VIA in corso.

***

Alla luce delle gravi carenze evidenziate, che incidono su presupposti essenziali della valutazione ambientale e sulla stessa struttura del progetto, la documentazione presentata risulta inidonea a supportare la procedura di VIA.

In particolare, la mancata verifica di assoggettabilità alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 105/2015, unitamente all'assenza delle conseguenti valutazioni di sicurezza, urbanistiche e territoriali, integra un vizio originario e dirimente, non suscettibile di integrazione postuma nell'ambito del procedimento in corso.

Tali carenze non costituiscono meri difetti documentali emendabili, ma attengono alla definizione stessa del progetto e al quadro valutativo complessivo, risultando quindi incompatibili con la prosecuzione della procedura.

Né potrebbe ritenersi ammissibile una integrazione successiva, in quanto ciò si tradurrebbe in una sostanziale rielaborazione del progetto e della relativa valutazione ambientale, in violazione dei principi di completezza, trasparenza e partecipazione procedimentale, nonché della normativa europea in materia di VIA.

Come affermato dalla giurisprudenza consolidata (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 1293/2026), "l'Amministrazione è tenuta ad adottare ogni misura per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego fondato su carenze documentali superabili mediante richieste di integrazione o chiarimenti".

Tuttavia, nel caso di specie, le carenze riscontrate non sono superabili mediante semplici integrazioni documentali, ma richiedono una completa rielaborazione del progetto con predisposizione di:

- Notifica ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015;
- Rapporto Preliminare di Sicurezza;
- Valutazione dei rischi di incidente rilevante;
- Valutazione degli effetti domino;
- Elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR);
- Verifica di compatibilità urbanistica e territoriale;
- Procedura di informazione e consultazione della popolazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 105/2015;
- Coordinamento con il Comitato Tecnico Regionale e rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.

Tale rielaborazione non può avvenire nell'ambito della procedura di VIA in corso, in quanto altererebbe sostanzialmente l'oggetto della valutazione e comprometterebbe il diritto di partecipazione del pubblico interessato, oltre a violare i principi di trasparenza e di buona amministrazione.

***

Tutto ciò premesso e considerato, si confida nell'accoglimento delle rassegnate osservazioni.

In attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Milano, 30 aprile 2026

Gaetano Pedulla'
Deputato al Parlamento Europeo